



Atto TOB3K4

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 25/2020 Data 22/01/2020

N. Protocollo 3635/2020 1

Oggetto: Ditta Guidolin Giuseppe-ECO.G. srl Castelfranco

Veneto - Impianto di recupero rifiuti

non pericolosi. Proroga autorizzazione.

D.Lgs. 152/06 - L.R. 3/2000.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 72/2010 del 11/02/2010, con cui la ditta

Guidolin Giuseppe - Eco. G. s.r.l. (C.F.01133260263), con

sede legale in Castelfranco Veneto, via per San Floriano, 29,

è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli artt. 270

e 271 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione dell'impianto di

recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune

di Castelfranco Veneto e catastalmente individuato dal

map.169 del fg.47 fino al 31.01.2020;

VISTO D.D.P. n. 114/2010 del 11/03/2010, con cui sono stati

rettificati alcuni errori materiali;

VISTO il D.D.P. n. 203/2010 del 5/05/2010, con cui è stato



recepito e autorizzato un nuovo "layout" impiantistico;

VISTO il D.D.P. n. 170/2011 del 6/04/2011, con cui sono stati ridotti gli importi delle garanzie finanziarie a seguito della certificazione ai sensi della norma UNIEN ISO 14.001:2004;

VISTO il D.D.P. n. 375 del 03/10/2017 con il quale sono state autorizzate alcune modifiche all'impianto;

VISTA la nota del 02/08/2018, pervenuta in data 03/08/2018 e assunta al prot. n. 65518, con cui la ditta ha trasmesso il collaudo funzionale dell'impianto di cui all'Art. 25, comma 8 della L.R. n. 3/2000, ai sensi dell'Art. 26 della L.R. n. 3/2000, inerente alle modifiche di cui al sopramenzionato D.D.P. 375/2017;

VISTA la nota n. 1527 del 09/01/2019 con la quale la ditta trasmette comunicazione relativa alla fine lavori e certificato di regolare esecuzione delle opere di adeguamento al P.T.A., approvate con il D.D.P. 375/2017;

VISTA l'istanza pervenuta il 21/05/2019, assunta al prot. n. 31892 il 21/05/2019, finalizzata all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione;

CONSIDERATO che dalla documentazione progettuale agli atti, posta a fondamento delle sopramenzionate autorizzazioni, la potenzialità giornaliera risulta di 95Mg;

CONSIDERATO quindi che per la normativa oggi vigente l'impianto in questione sarebbe soggetto alla procedura di



valutazione impatto ambientale;

RILEVATO che, ad oggi, la ditta non ha provveduto ad attivare la procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, il quale prevede che: "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge".

DATO ATTO che l'attività svolta dalla ditta rientra nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, in quanto fattispecie di cui all'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, Punto 7, lettera z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il paragrafo della D.G.R.V. n. 1020/2016 recante "Coordinamento tempistica per effettuazione procedure ex art. 13 con procedure per il rilascio di rinnovo autorizzazione/concessione" in cui è previsto, al punto 2, che qualora il richiedente non provveda alla presentazione dell'istanza all'autorità competente in materia di VIA contestualmente alla domanda di rinnovo le autorizzazioni



possono essere prorogate per un periodo limitato di durata da stabilire fino al termine massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabili su motivata istanza, con la prescrizione che il richiedente provveda entro tale periodo all'attivazione delle procedure di VIA nelle forme e nelle modalità stabilite e provvedendo a renderne opportuna comunicazione all'autorità competente al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, subordinatamente all'estensione temporale delle garanzie finanziarie dovute;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la nota del 17/01/2020, prot. n. 2774, con la quale, in relazione al rifiuto EER 170302, si è comunicato ai sensi dell'art. 10Bis della L.241/1990 che il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata, nonché ogni altro atto, sarebbe stato rilasciato eliminando il rifiuto codice EER 170302 tra quelli autorizzati non essendosi avvalsa la ditta, nei tempi di legge, di quanto previsto dalla norma transitoria del DM 69/2018, articolo 6;

VISTA la nota del 20/01/2020, assunta al prot. n. 2803 del 20/01/2020, con la quale la ditta comunica che rinuncia al rifiuto EER 170302;

DATO ATTO che la ditta ha già prestato la seguente garanzia finanziaria: polizza fideiussoria assicurativa della Generali Italia s.p.a. con validità fino al 11/02/2022 e importo pari



a Euro 90.000,00 (novantamila/00);

RITENUTO di chiedere alla ditta di prolungare la validità della polizza per l'intera durata della proroga concessa, recependo anche il presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla DGRV 2721/2014;

VISTI il D.Lgs. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - Alla ditta Guidolin Giuseppe - ECO.G (C.F.01133260263 ), con sede legale in via per San Floriano n. 29, Castelfranco Veneto, è prorogata fino al 31/01/2021 l'autorizzazione all'esercizio, di cui al D.D.P. 72 del 11/02/2010 come modificato dal D.D.P. 114 del 11/03/2010, dal D.D.P. 203/2010 del 05/05/2010, dal D.D.P. 170/2011 del 06/04/2011 e dal D.D.P. 375 del 03/10/2017, dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel comune di Castelfranco Veneto, via per San Floriano n. 29.

ART. 2 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, al fine di poter esercire l'attività di cui all'art. 1, deve produrre polizza fideiussoria conforme alla normativa di settore vigente, D.G.R.V.



n.2721/2014, anche mediante appendice, che recepisca il presente provvedimento, adeguando le date di scadenza della stessa. L'esercizio dell'impianto resta comunque subordinato alla presenza di polizza fideiussoria valida, accettata dall'Ente Beneficiario.

ART. 3 - E' escluso il conferimento e il recupero del rifiuto EER 170302, qualsiasi diversa indicazione presente nelle autorizzazioni in essere è da ritenersi priva di efficacia.

ART. 4 - Entro 12 mesi dal ricevimento del presente provvedimento la ditta deve provvedere ad attivare la procedura di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016 richiamata in premessa.

ART. 5 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 6 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Castelfranco Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

dott. Simone Busoni